

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. P.E. e C.I. propongono ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Roma n. 14/12/2007 dell'1/3/2007 con la quale, nell'accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Roma avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 387/45/2004, è stata rigettata l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef e Ilor 1990. La CTR ha ritenuto che il compenso percepito dal P., quale componente di un collegio arbitrale, non potesse essere imputato al reddito dell'associazione professionale.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 5/5/2009 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5 e 49, del D.M. 31 ottobre 1985, artt. 1 e 10, e del D.M. 24 novembre 1990, dell'art. 2263 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, artt. 2700, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa più fatti controversi decisivi per il giudizio. La comunione dei proventi dell'attività professionale esercitata dai componenti all'associazione professionale, l'equiparazione normativa e tariffaria dell'attività prestata dagli avvocati in qualità di arbitri e quella prestata davanti ai giudici ordinati comporterebbe la imputabilità al reddito dell'associazione professionale del compenso percepito dall'avv. P. quale arbitro.

Resistono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze estraneo al giudizio di appello.

Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati da questa sezione con la Sentenza n. 28957 del 10/12/2008 (in relazione ad analoga controversia avente tra le stesse parti avente ad oggetto gli imponibili dichiarati ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1992) - secondo cui l'attività di arbitro svolta da un avvocato rientra tra quelle tipiche della sua professione, e nulla vieta che possa essere svolta da un professionista aderente ad una associazione professionale, costituita ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 1. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, legittimamente il professionista imputa i compensi derivanti dall'attività di arbitro all'associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall'atto costitutivo dell'associazione professionale, ed è onere dell'amministrazione che alleghi un intento elusivo sotteso da tale condotta, dimostrarne l'esistenza.

Consegue da quanto sopra l'accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va accolto il ricorso

proposto dai contribuenti.

Le difficoltà interpretative connesse alla normativa giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dai contribuenti; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2009